

**REGOLAMENTO (CEE) N. 775/90 DELLA COMMISSIONE**

del 29 marzo 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2776/88 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che gli Stati membri comunicano ogni settimana a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2735/89<sup>(4)</sup>, l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese sino alla fine della settimana precedente ed ogni mese a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a) dello stesso regolamento, le previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi; che si è constatato che, per garantire la corrispondenza tra le previsioni e le disponibilità di bilancio, è necessario ricevere tutte le informazioni atte a spiegare l'evoluzione dei pagamenti che si discosti sostanzialmente dalle previsioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 ottobre; che è opportuno che le spese pagate durante tale periodo vengano comunicate dagli Stati membri alla Commissione, come per gli altri mesi, entro un massimo di dieci giorni dalla fine di detto periodo;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo<sup>(5)</sup>, dispone che, se lo Stato membro si avvale delle possibilità di capitalizzazione, il contributo comunitario deve essere calcolato in base agli importi annui che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora i pagamenti non fossero stati capitalizzati;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2776/88, gli importi corrispondenti alle rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento devono essere dichiarati per il mese durante il quale è stata adottata la

decisione; che si è constatato che i termini stabiliti causano problemi in sede di attuazione delle decisioni adottate alla fine di un mese; che è pertanto necessario modificare detti termini;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2776/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2776/88 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

• 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana:

- l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese sino alla fine della settimana precedente;
- ogni informazione atta a spiegare l'evoluzione dei pagamenti che si discosti sostanzialmente dalle previsioni comunicate in virtù del paragrafo 5.

2) All'articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

• Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa entro e non oltre il giorno 25 dello stesso mese.

3) All'articolo 9, paragrafo 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:

• b bis) per gli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione<sup>(6)</sup>:

- per quanto riguarda le spese da contabilizzare per il primo anno, la data alla quale sono effettuati i pagamenti capitalizzati;
- per quanto riguarda le spese da contabilizzare per gli anni successivi, il sesto mese dell'esercizio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.